MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 23-bis

Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni

Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".

Versione in vigore dal 19 agosto 2014, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Titolo	I — Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione
Capo	II — Misure in materia di organizzazione della pa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-la-trasparenza-amministrativa/art-23-bis-modifica-all-articolo-33-del-codice-di-cui-al-decreto-legislativo-12/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it